



COMUNE DI MONTEVARCHI

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

(art 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)

Art 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro o servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli incentivi tecnici sono funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni più prettamente gestionali, esecutive e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, con copertura "a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1" (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. "quadro economico" dell'appalto.

2. Essendo la presenza di una pubblica gara il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto, le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, non sono incentivabili.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti anche nel caso di appalti relativi a servizi o forniture così come disciplinato negli articoli successivi.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio del personale dipendente previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 6/2018 del 10 aprile 2018).

ART. 3

Destinazione del fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari al 80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale quota del Fondo confluisce nei fondi per il trattamento economico accessorio del personale, previsti dai vigenti CCNL, e i compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione. Eventuali economie restano a disposizione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale e sono distribuite in conformità ai criteri previsti per la produttività individuale e la performance dei dipendenti del Comune.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi dell'Ente. È quindi utilizzabile per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.

6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4

Destinatari, conferimento incarichi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art 3, il personale interessato è quello individuato all'art 113 del D.lgs 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica dirigenziale tra il quale non rientra il titolare di posizione organizzativa.
2. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente, nel disporre l'incarico, è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
4. Le funzioni tecniche per i quali è previsto l'incentivo sono:

a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

È nominato ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANAC, nell'ambito dell'organico del Settore cui è attribuita la competenza del lavoro, servizio o fornitura. Il RUP deve compiere gli adempimenti e svolgere le funzioni secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida ANAC. Sovrintende a tutte le attività inerenti:

- Programmazione della spesa;
- Predisposizione procedure di gara;
- Verifica requisiti partecipanti e affidamento lavori;
- Attività di e-procurement, SUA o centrale unica di committenza.

Per tali mansioni il RUP può avvalersi di supporti tecnici e/o amministrativi che parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo delle attività.

Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.

Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art 113 del D.lgs 50/2016, riguardo l'intervento affidatogli, ed è il responsabile dei danni derivanti, in

conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

b) RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):

- a. per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
- b. per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
- c. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice e fino a un milione di euro, i soggetti di cui alla lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore 24 commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il Responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del codice.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

c) DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto. L'attività prevista dalle linee guida ANAC fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

d) COLLAUDATORE O VERIFICATORE DI CONFORMITÀ

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione lavori attinenti il progetto interessato al collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto. Tale figura è responsabile di tutta l'attività prevista dalle linee guida ANAC, ivi compreso il collaudo in corso d'opera.

e) COLLABORATORI, SUPPORTI AL RUP

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri Servizi previo avviso interno e formale comunicazione ai diversi dirigenti eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività

progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

f) RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Dipendente, appartenente alle varie qualifiche funzionali che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri Servizi previo avviso interno e formale comunicazione ai diversi dirigenti eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. L'attività del Responsabile della procedura di gara e dei suoi eventuali collaboratori è, ove non diversamente disciplinato da successivi regolamenti ad hoc, la seguente:

predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari di gara, lettere d'invito, modelli vari);

cura della gestione complessiva delle procedure di gara sino all'aggiudicazione provvisoria;

predisposizione, nei casi previsti dalla legge, degli atti necessari al rispetto della pubblicità legale (pubblicazione gazzetta GURI, GUUE, ecc);

predisposizione, nei casi previsti dalla legge, degli atti necessari al rispetto dei principi della par condicio e rotazione degli operatori economici;

componente, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, della Commissioni Giudicatrici;

Segretario verbalizzante delle Commissioni di gara.

5. Il Responsabile del Procedimento propone al Dirigente del servizio interessato, il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente allo stesso Servizio definendone le competenze e l'attività da attribuire a diversi soggetti. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità. Nella proposta del RUP saranno allegate le dichiarazioni di preventiva accettazione dell'incarico da parte del personale proposto.
6. Il Dirigente competente per servizio nomina con determina il RUP e con apposita disposizione il gruppo di lavoro tenendo conto della proposta del RUP in merito ai nominativi da inserire nel gruppo di lavoro e alla ripartizione degli incarichi. Nel determinare la costituzione del gruppo di lavoro il Dirigente tiene conto del possesso dei requisiti previsti da norma per l'espletamento dei singoli incarichi, del criterio di rotazione e del grado di specializzazione ed esperienza dei singoli dipendenti.
7. La disposizione di nomina del gruppo di lavoro contiene:
 - Indicazione del lavoro, servizio fornitura ed il suo importo presunto;
 - Ruolo di ciascun membro del gruppo di lavoro con specificazione delle singole attività/funzioni a lui assegnate;
 - Suddivisione delle percentuali di partecipazione e modalità di espletamento dell'incarico;
 - Indicazione delle aliquote di incentivo da applicare per ciascun membro nominato;
 - Tempi assegnati per ciascun incarico. I termini per la Direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.
 - Indicazione delle penali da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

8. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la Legge assegna, farà riferimento al Dirigente del Servizio a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il responsabile del procedimento aggiorna altresì costantemente il Dirigente del Servizio competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art 121 del D.lgs 50/2016. Nel caso di inadempienze ad inosservanza degli obblighi posti a suo carico il Dirigente del Servizio competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.

Art. 5

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'art. 113, del codice dei contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il fondo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, va ad alimentare il fondo del 20% di cui all'art. 6.
4. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).
5. L'entità del fondo di incentivazione per lavori servizi e forniture e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato dalla tabella seguente:

Lavori per nuove opere puntuali (comprese ricostruzioni di opere esistenti)	
Per la quota parte di importo fino alla soglia comunitaria	percentuale del 80% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino ad € 7.500.000,00	percentuale del 75% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente € 7.500.000,00	percentuale del 70% del 2%
Lavori per nuove opere a rete	
Per la quota parte di importo fino alla soglia comunitaria	percentuale del 70% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino ad € 7.500.000,00	percentuale del 65% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente € 7.500.000,00	percentuale del 60% del 2%

Lavori ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana	
Per la quota parte di importo fino ad € 1.000.000,00	percentuale del 80% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente € 1.000.000,00	percentuale del 70% del 2%
Servizi	
Per la quota parte di importo da €500.000,00 fino ad € 3.000.000,00	percentuale del 80% del 2%
Per la quota parte di importo da €3.000.000,00 fino ad € 7.500.000,00	percentuale del 70% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente € 7.500.000,00	percentuale del 60% del 2%
Forniture	
Per la quota parte di importo da €500.000,00 fino ad € 3.000.000,00	percentuale del 60% del 2%
Per la quota parte di importo da €3.000.000,00 fino ad € 7.500.000,00	percentuale del 50% del 2%
Per la quota parte di importo eccedente € 7.500.000,00	percentuale del 40% del 2%

6. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
7. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura applicando le percentuali definite nell'art.5 del presente regolamento.
8. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art 106 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
9. Per gli appalti relativi a servizi e/o forniture l'incentivo è dovuto unicamente nel caso in cui è nominato, con apposito atto, il Direttore dell'esecuzione e sia soggetto diverso dal RUP. In ogni caso l'incentivo è dovuto esclusivamente per appalti di importo superiore a € 500.000,00 o per servizi di particolare complessità; in quest'ultimo caso fa fede la dichiarazione del Dirigente competente nella determina di nomina RUP. Ai fini della determinazione dell'importo del servizio/fornitura fa fede la determina a contrarre che definisce l'importo dell'affidamento e la tipologia di affidamento. Solo nel caso in cui la determina a contrarre suddivide l'appalto in lotti ed assegni a tutti i lotti il medesimo DEC è possibile sommare gli importi dei lotti. È fatto esplicito divieto di sommare artificialmente più servizi che non siano stati preventivamente suddivisi in lotti funzionali.
10. L'Amministrazione prevede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di una opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti degli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.
11. Nei contratti misti di lavori, servizi e forniture l'incentivo andrà calcolato, con le aliquote corrispondenti, sugli importi previsti separatamente per lavori, per servizi e per forniture.

Art. 6
Aliquote di ripartizione del fondo

1. In ragione della crescente complessità di alcune attività al crescere dell'importo di affidamento vengono previste le seguenti aliquote di ripartizione:

Funzioni esercitate		Importi di affidamento fino a € 2.000.000,00	Importi di affidamento da € 2.000.000,00 fino alla soglia comunitaria	Importi di affidamento oltre la soglia comunitaria
Responsabile Unico del Procedimento		45%	55%	65%
di cui:				
RUP	60%			
Supporti al RUP	30%			
Collaboratori del RUP	10%			
Responsabile dell'unità tecnica per le attività di Verifica		5%	5%	5%
Direttore dei lavori, direttore dell'esec. del contratto		30%	22%	15%
di cui:				
Direttore dei lavori	60%			
Direttore operativo, misure e contabilità	30%			
Ispettore di cantiere	10%			
Collaudatore, Verificatore di conformità		10%	10%	10%
di cui:				
Collaudatore statico	30%			
Collaudatore Tecnico-Amministrativo	70%			
Responsabile della procedura di gara		10%	8%	5%
di cui:				
Responsabile della procedura di gara	60%			
Collaboratori del responsabile della procedura di gara	40%			

2. Nel caso in cui il dipendente abbia eseguito più attività tra quelle incentivate gli va riconosciuta la somma delle percentuali previste per i singoli incarichi.
3. Nel caso in cui il Certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione l'aliquota è attribuita al soggetto che lo redige.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento di incarichi esterni o inadempimento per altri motivi, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare il fondo del 20% di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 7

Erogazione del fondo e Liquidazione

Erogazione

1. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile di Posizione Organizzativa (o, in caso di incompatibilità, del dirigente medesimo) interessato alla

realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente RUP:

	Programmazione	Verifica progetto definitivo/esecutivo	Affidamento	Esecuzione	Collaudo
Responsabile Unico del Procedimento	15%	15%	20%	40%	10%
Responsabile dell'unità tecnica per le attività di Verifica del progetto	0%	80%	0%	0%	20%
Direttore dei lavori, direttore dell'esec. del contratto	0%	0%	0%	80%	20%
Collaudatore, Verificatore di conformità	0%	0%	0%	0%	100%
Responsabile della procedura di gara	0%	0%	100%	0%	0%

1. Per i lavori fino a 100.000 euro la fase di programmazione si intende terminata, e quindi liquidabile, all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
2. Per i lavori di importo superiore a 100.000,00 euro la fase di programmazione del singolo procedimento si intende terminata quando risulta approvato il programma triennale delle opere pubbliche contenente il lavoro a cui corrisponde l'incentivo e quando sia stato approvato almeno il documento di fattibilità delle alternative progettuali per importi sotto € 1.000.000,00 o il progetto di fattibilità tecnico economica per importi superiori.
3. Per servizi e forniture la fase di programmazione del singolo procedimento si intende terminata quando risulta approvato il Progetto di servizi o forniture redatto ai sensi dell'art.23 comma 14 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
4. La fase di "Verifica progetto definitivo/esecutivo" è liquidabile per il 50% alla verifica del progetto definitivo e per il 50% alla verifica del progetto esecutivo. In caso non venga redatto il progetto definitivo l'incentivo corrispondente è liquidabile insieme a quello per il progetto esecutivo. Per i servizi e forniture tale fase si intende terminata e liquidabile quando risulta approvato il Progetto di servizi o forniture redatto ai sensi dell'art.23 comma 14 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
5. La fase di affidamento si intende terminata, e quindi liquidabile, quando il contratto relativo al lavoro, servizio o fornitura risulta formalmente sottoscritto e repertoriato.
6. Gli incentivi previsti per la fase di "Esecuzione" vengono liquidati in proporzione ai S.A.L. o ai S.A.S. approvati.
7. La fase di collaudo si intende terminata, e quindi liquidabile, all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
8. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al precedente art. 3.
9. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.

Liquidazione

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente del Servizio competente del lavoro servizio o fornitura, su proposta del Responsabile del Servizio (o, in caso di incompatibilità, del dirigente medesimo).
2. Il Responsabile del procedimento consegna al responsabile della proposta di liquidazione un report riepilogativo delle attività svolte dal gruppo di lavoro nel quale:
 - si richiamano gli atti di nomina dei singoli componenti del gruppo;
 - si dà atto della regolarità delle attività svolte dai singoli componenti (escluso ovviamente il RUP);
 - si richiamano le percentuali spettanti di incentivo
 - si dà atto di eventuali ritardi dovuti al personale del gruppo.

Il report contiene, in allegato, le dichiarazioni dei singoli componenti del gruppo in merito al rispetto dei limiti di cui all'art. 4 comma 3;
3. Il responsabile della proposta di liquidazione, nella medesima, prende atto del report del RUP e delle dichiarazioni dei componenti del gruppo allegandoli alla proposta e attesta, la regolarità della prestazione del RUP dando atto eventualmente, della mancanza di motivi di penalità.
4. Il dirigente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. L'istruttoria contabile per l'apposizione del visto contabile avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della determina al settore competente.
6. Il pagamento degli importi, una volta divenuta esecutiva la determina di liquidazione, è trasmessa al Settore Risorse umane che provvederà all'inserimento negli stipendi entro la successiva mensilità. Il riferimento alla mensilità è disposto con riferimento agli atti che pervengono al Settore Risorse umane entro il giorno 1 del mese di riferimento. Atti pervenuti in data successiva saranno pagati nella mensilità successiva. Nelle mensilità di aprile, luglio e dicembre, a causa degli adempimenti normativi obbligatori, di norma non verranno disposte liquidazioni sugli stipendi.
7. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano, per annualità il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 8

Sostituzione del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) Decadenza del rapporto di lavoro;
 - b) Trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) Assenza prolungata,
 - d) Revoca del mandato.
2. In tali casi ad eccezione del punto d), il Responsabile del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del Procedimento subentrante sempre con le modalità di cui all'art 7 e sempre che il RUP uscente abbia effettuato un completo passaggio di consegne (la qual cosa dovrà essere attestata dal Dirigente del Servizio a cui afferisce il procedimento). Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

3. In assenza di specifica nomina del responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica il Responsabile di P.O. o in mancanza il Dirigente del Servizio cui è attribuita la competenza dell'opera.

Art.9 Penalità

1. Le penali da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno lavorativo di ritardo sono stabilite dal Dirigente in misura compresa tra lo 0.2 per mille e lo 0.5 per mille dell'incentivo lordo spettante ai dipendenti e, comunque, in misura non superiore al 7%.
2. Si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti attribuibili al dipendente. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio a cui fa capo il procedimento su proposta del responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art 113 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente all'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Dirigente di procedere alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 7, del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

Art. 10 Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica¹:
 - a) a tutte le procedure e ai contratti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, deve essere ancora nominato il RUP;

1

Il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il D.lgs. 50/2016 perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall'art. 216, 1° e 3° comma, D.lgs. 50/2016;

il regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni imponeva;

è escluso, di conseguenza, che il regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile.

(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 08.05.2019 n. 163).

- b) ad esclusione delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6, a tutte le procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 11

Disposizione finale



Il presente regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.



Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale del lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Dopo l'esecuzione della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. L'ufficio di segreteria comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti ed ai responsabili delle posizioni organizzative.